

ORDINANZA

sul ricorso 6242-2018 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA PES, FERNANDO PES;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell'avvocato VITO SOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTINA SARDU;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI depositata il 12/01/2017;

3479
19

15

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza n. 1373/2013, il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda presentata da Salvatore nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, per ottenere la declaratoria di nullità di talune clausole relative a rapporti intrattenuti con la Banca, con connessa condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La Banca ha proposto appello avanti alla Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, assumendo, per quanto qui ancora in interesse, la violazione e falsa applicazione dell'art. 210 cod. proc. civ., per avere il Tribunale disposto l'esibizione di documenti che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi tempestivamente e sulla base di una richiesta solo generica; e assumendo inoltre l'«erronea valutazione dei distinti rapporti stipulati tra le parti sulla base delle evidenze di causa, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2946 cod. civ.».

Con sentenza depositata il 12 gennaio 2017, la Corte territoriale ha respinto l'impugnazione.

2.1.- Con riferimento alla doglianza relativa alla norma dell'art. 210 cod. proc. civ., il giudice ha rilevato, in particolare, che l'attore aveva provveduto a inviare in data 22.01.2008 apposita diffida, ai sensi dell'art. 119 TUB, alla consegna di copia del contratto regolante il contratto n. 323 (già 5351) e di tutti i relativi estratti»; che la circostanza che la richiesta fosse effettuata in prossimità della notifica dell'atto di

citazione «non valeva a escludere l'obbligo della banca di fornire i documenti richiesti»; che la richiesta in discorso era stata «invocata ex artt. 119 TUB e 210 cod. proc. civ.»; che la pronuncia di Cass., 23 febbraio 2016, n. 5091 ha affermato il «principio dell'ammissibilità» di tale congiunta richiesta «anche nell'ipotesi in cui il correntista non produca il contratto né l'integrale documentazione comprovante le condizioni applicategli, in quanto l'insufficienza di una documentazione rilevante non giustifica il diniego della consulenza contabile»; che comunque «l'indicazione di tutti gli estratti conto non rendeva generica l'istanza, volta proprio all'acquisizione dei documenti necessari alla ricostruzione del rapporto, del quale era specificata la numerazione identificativa, né comportava un aggravio a carico del destinatario di conservazione dei documenti, trattandosi di estratti infra decennio (1998 - 2008)».

2.2.- Con riferimento all'assunta violazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, il giudice - «ricordato che con il contratto di conto corrente viene istituita una regolamentazione unitaria dei rispettivi rapporti di dare e avere, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti» - ha riscontrato il «carattere unitario del rapporto», come «fondato sul presupposto dell'avvenuto giroconto delle competenze derivanti dal n. 5351 al conto n. 323»: «alcun pagamento è pertanto ipotizzabile con riferimento al primo dei rapporti instaurati», «in quanto le poste non erano state regolate nei confronti del cliente mediante pagamento, ma meramente trasferite sul conto successivo, assicurandone la continuità contabile».

3.- Avverso questo provvedimento ricorre ora la Banca Nazionale del Lavoro, proponendo due motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso,

Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 in relazione all'art. 210 cod. proc. civ. e all'art. 94 disp. att. cod. proc. civ, nonché all'art. 115 cod. proc. civ.»..

Reputa dunque il ricorrente che la sentenza impugnata abbia «omesso di apprezzare tutte le censure opposte dalla Banca all'emissione dell'ordinanza di esibizione».

«Il tenore letterale dell'istanza viola la disposizione» dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ., perché è «generica laddove chiede l'esibizione degli estratti conto "qui non prodotti"»; «inoltre, l'istanza non ha mai, in alcuna misura, espresso il nesso di causalità tra il documento richiesto di esibizione e il fatto da provare».

5.- Il motivo non merita di essere accolto.

Lo stesso non viene a confrontarsi con la *ratio decidendi* sviluppata dalla pronuncia impugnata, la doglianza del ricorrente in nessun modo prendendo in considerazione il ruolo che, nella fattispecie concreta, risulta svolgere la disposizione dell'art. 119 TUB.

In realtà, la sentenza fa perno sostanziale specialmente sul fatto che l'istanza formulata dall'attore in primo grado sia stata intitolata in modo congiunto «ex art. 210 cod. proc. civ. e/o ex art. 119 TUB», nonché sul fatto che, poco prima della notifica

della citazione, quegli abbia pure inviato alla Banca richiesta di documentazione ex art. 119 TUB (richiesta peraltro rimasta inevasa, a quanto si desume dal contesto). All'espresso fine di richiamarsi specificamente e agganciarsi ai principi che, in materia, sono stati fissati dalla sentenza di Cass., n. 5091/2016.

6.- Ha rilevato in particolare la richiamata pronuncia: «l'art.119 comma 4 TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". E secondo la giurisprudenza di questa Corte, questa norma riconosce al cliente della banca "il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma», «essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti (Cass., 12 maggio 2006, n. 11004)». «Sicché il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversia, atteso che il "procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività (Cass., 23 luglio 2010, n. 17283)».

Tutto questo per concludere che «erroneamente dunque i giudici del merito hanno ... respinto la richiesta di ordinare alla banca l'esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori».

7.- Sulla stessa linea della pronuncia appena riportata va ricordata, tra gli arresti più recenti Cass., 11 aprile 2019, n.

14231, che sottolinea come «nessuna inferenza interpretativa in chiave restrittiva legittimi il raffronto dell'art. 119, comma 4, TUB e l'art. 210 cod. proc. civ. onde può conclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell'art. 119 TUB anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 cod. proc. civ.» (tra le altre pronunce che danno corpo a questo orientamento cfr. in particolare la recente decisione di Cass., 8 febbraio 2019, n. 3975, nonché, più indietro nel tempo, quella di Cass. 12 giugno 2006, n. 11004).

8.- Il secondo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1834, 1843 e 2946 cod. civ. e all'art. 116 cod. proc. civ.».

Contesta il ricorrente che «i due rapporti possano essere considerati un *unicum*», come per contro ritenuto dalla Corte sarda ai fini di individuazione della decorrenza del termine prescrizione: «l'operazione di giroconto, posta in essere da un conto a un altro, non costituisce affatto un'operazione in continuità contabile, come se il conto fosse il medesimo, bensì costituisce rimessa da un conto a un altro, ancorché con spostamento virtuale di danaro».

9.- Il motivo è inammissibile.

L'accertamento della Corte territoriale sul susseguirsi senza reale «soluzione di continuità» di un conto corrente (n. 323) all'altro (n. 5351) costituisce accertamento di mero fatto e non è perciò sindacabile da questa Corte. D'altro conto, la motivazione addotta dalla sentenza impugnata, che si è

sintetizzata sopra (n. 2.2.), non risulta presentare margini di irragionevolezza o di non plausibilità.

10.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il regime della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 6.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi), oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 2 aprile 2019.

Il Presidente

